

## **Cassazione civile sez. II – n. 4489 del 25/02/2014**

### **Fatto**

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di appello notificato il 15.3.2004 il Condominio di via (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro-tempore, chiedeva la riforma della sentenza 8.1.2003, emessa secondo equità dal Giudice di Pace di Palermo che, accogliendo in parte l'opposizione al D.I. proposta da A.S., per la intervenuta prescrizione di alcuni crediti riguardanti il pagamento di quote condominiali per il periodo 1986/1996, aveva condannato l'opponente stesso al pagamento della minor somma di Euro 169,20, oltre interessi. L'appellato, costituitosi, eccepiva l'improponibilità dell'appello, essendo la statuizione del giudice di Pace soggetta solo al ricorso per cassazione secondo il disposto dell'art. 339 c.p.c.; in subordine chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza depositata il 14.3.2007 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Osservava il giudice di appello che, nella specie, avendo l'opponente spiegato anche azione risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., e chiesto il pagamento delle spese di lite, pretese di valore indeterminato, erano stati superati i limiti consentiti per la decisione secondo equità con la conseguenza che l'impugnazione doveva ritenersi proponibile; nel merito confermava l'infondatezza della pretesa dell'appellante, ribadendo la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati per gli esercizi dal 1985 al 1996, in riferimento all'ingiunzione di pagamento del febbraio 2002.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.V., nella qualità di amministratore del condominio sito in (OMISSIS), formulando cinque motivi di ricorso con i relativi quesiti di diritto illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso A.S. che, preliminarmente, eccepisce l'invalidità della notificazione del ricorso per violazione degli artt. 330, 160 e 170 c.p.c., posto che il ricorso stesso era stato notificato alla parte personalmente presso la sua residenza, anziché al procuratore costituito (Avv. M.R. La Commare) presso il quale aveva eletto domicilio. Eccepisce, inoltre, la nullità della delibera condominiale di autorizzazione alla proposizione del ricorso di Cassazione perchè non adottata dalla maggioranza dei condomini intervenuti e rappresentante almeno la metà del valore dell'edificio ex art. 1136 c.c., comma 2.

### **Diritto**

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Condominio ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello ommesso di esaminare e motivare in ordine ai motivi di appello nn. 5-2-3 e 6, proposti dal Condomino;

con il motivo di impugnazione n. 5 il Condominio aveva lamentato, inoltre, che il Giudice di Pace avesse disatteso il contenuto della delibere condominiali del 20.3.1997 di approvazione delle spese e della relativa ripartizione e quella del 17.12.2001 di approvazione del rendiconto (da ottobre a settembre 2001), riportante l'intero ammontare del debito di A.S. per l'importo di Euro 1.012,72, azionato con il decreto ingiuntivo opposto; tali delibere non erano state impuginate e costituivano titolo di credito del condominio;

in particolare, con il secondo motivo di appello, veniva lamentato che il Giudice di Pace avesse ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione, nonostante fosse stata sollevata dopo la prima udienza di trattazione; con il motivo n. 3 si censurava la pronuncia sulla prescrizione per mancata indicazione della relativa decorrenza, individuata nei singoli esercizi di bilancio anziché nell'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale; col motivo sub 6) veniva dedotta l'erronea applicazione ai crediti da contributi condominiali della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4; il Tribunale aveva applicato di ufficio tale prescrizione nonostante la genericità della eccezione sollevata nell'atto di opposizione;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1137- 1123 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.; artt. 2697 - 2935 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4; al riguardo viene formulato il seguente quesito: se nel giudizio di opposizione il giudice di merito deve limitarsi ad esaminare la sussistenza della sola delibera di ripartizione fra i condomini delle spese condominiali e deve verificare solo gli eventuali fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti e non anteriori alla delibera stessa;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2938 c.c., n. 4, per avere il Tribunale ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione, benchè non fosse stata tipizzata quanto alla decorrenza ed alla durata, ammettendo la tardiva precisazione dell'eccezione stessa dopo la prima udienza di trattazione ed individuando erroneamente la decorrenza della prescrizione da ogni singolo esercizio anzichè dalle delibere di approvazione dei rendiconti;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, avendo il Tribunale applicato il termine di prescrizione quinquennale senza che l'opponente avesse allegato o il Tribunale verificato la natura periodica o abituale delle spese;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., posto che le spese di entrambi i gradi del giudizio andavano addebitate all'opponente in quanto soccombente in entrambi i gradi del giudizio.

Vanno preliminarmente disattese entrambe le eccezioni sollevate dal controricorrente.

In ordine alla prima eccezione è sufficiente rilevare che lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio e che tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato, con effetto ex tunc, qualsiasi eventuale vizio della notificazione (Cass. n. 10495/2004; n. 1184/2001). Nella specie l' A. ha svolto, nel controricorso, la propria difesa in relazione alle censure oggetto del ricorso, così dimostrando che la notifica di tale atto aveva raggiunto il proprio scopo.

Quanto alla delibera di autorizzazione alla proposizione del presente ricorso, l'asserita mancanza di "quorum" sarebbe causa di annullabilità e non di nullità, da farsi valere in un giudizio di impugnazione della delibera stessa (Cass. S.U. n. 4806/2005); il ricorrente ha, comunque, depositato sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Palermo (n. 1565/2010), con cui è stata dichiarata la legittimità della delibera assembleare relativa alla proposizione del ricorso per cassazione nell'ambito del presente giudizio.

Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, è privo di fondamento; in realtà il Tribunale li ha esaminati congiuntamente, in quanto afferenti a questioni sull'eccezione di prescrizione, riproposte in questa sede di legittimità. In materia è pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 4317/2000; n. 3388/2005), sicchè detto vizio non ricorre allorchè il giudice di appello fonda la decisione su un argomento che necessariamente presupponga il rigetto dei motivi di gravame di cui si assume la omessa decisione ex art. 112 c.p.c. (Cass. n. 11756/2006), come avvenuto nella specie, essendo stata la sentenza impugnata fondata sulla ritenuta mancata interruzione della prescrizione dei crediti in contestazione. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono pure infondati. Va ribadito che, trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cass. n. 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino, dovendosi escludere che delibere successive, concernenti i crediti del condominio nei confronti dell' A., per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possano costituire " un nuovo fatto costitutivo del credito".

Tanto chiarito, va rilevato che la sentenza impugnata ha fondato la decisione sul fatto che "che solo di alcune quote è stata avanzata formale richiesta di pagamento al condomino", come risultante dalle due lettere datate 30.10.1998 e 29.3.1999, in relazione alle quali il giudice di prime cure aveva emesso

pronuncia di condanna; il motivo di ricorso non investe tale "ratio decidendi", nè viene specificato come sarebbe avvenuta l'interruzione della prescrizione dei crediti oggetto di causa. L'eccezione di prescrizione risulta, peraltro, tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione e non si richiedeva che fosse tipizzata, posto che l'onere della parte che propone detta eccezione è quello di indicare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva mentre, nell'ambito di quest'ultima, non è necessario che la parte ne indichi il tipo e la durata, spettando al giudice, in base al principio "iura novit curia", identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge (Cass. n. 3443/2005;n. 1259672002). Va aggiunto che il ricorrente non specifica quale prescrizione sarebbe stata applicabile nella specie e la data di decorrenza sicchè, sotto tale profilo, la censura è anche generica.

In ordine al motivo sub 5) si osserva che correttamente le spese del giudizio di primo grado sono state compensate in virtù della soccombenza parziale (solo una parte del credito azionato era risultato prescritto), mentre quelle di secondo grado sono state poste a carico del Condominio, avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello e, quindi, al criterio della soccombenza.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014